l quadro delle informazioni che riguardano una persona è un collage di dati che concernono vari aspetti della vita e della professione e, come in una rete, l'interessato viene associato ad altri soggetti.

Questa messe di informazioni può portare effetti sconvolgenti per ciascun individuo se le notizie negative contagiano l'un l'altro i punti di questa rete e riverberano giudizi negativi anche sul conto di sog-

getti incolpevoli.

Il codice si preoccupa di definire la possibile estensione della rete sia avendo riguardo ai tipi di informazioni sia in senso cronologico. Vediamo i paletti alla associazione e alla utilizzazione delle informazioni commerciali.

Partendo dalle informazioni negative provenienti da fonti pubbliche (quali fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il codice prescrive al fornitore di informazioni commerciali di utilizzare le informazioni che riguardino direttamente l'interessato, quale soggetto censito; inoltre la società di informazioni utilizza, se l'interessato è una persona fisica, che non svolga o abbia svolto alcuna attività d'impresa, non ricopra o abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o società, soltanto le informazioni relative a protesti e atti pre-giudizievoli che lo riguardino direttamente e le informazioni giudiziarie. Eventuali informazioni su soggetti legati per ragioni giuridiche o economiche non possono essere associate, salvo alcuni casi espressamente elencati. Vediamo quali.

Si possono associare a una persona fisica le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono a eventi negativi relativi a imprese o società nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, fino a un anno prima, una delle seguenti cariche o qualifiche: titolare di ditta individuale; socio di società semplice e di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie

Alla persona interessata può essere associata l'informazione su società di capitali di cui (sempre fino a un anno prima) è o è stato socio con partecipazioni pari o superiori alla so-glia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci; o di cui è o è stato presidente o vice presidente del consiglio di

## Paletti stretti alle associazioni

## II glossario Dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, Informazione finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un commerciale soggetto Fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, Attività di informazione l'analisi, anche mediante stime e giudizi, e la cocommerciale municazione di informazioni commerciali Fornire informazioni ai committenti sulla situa-Finalità di informazione zione economica, finanziaria e patrimoniale delle persone fisiche, nonché sulla solidità, solvibilità e commerciale Documento cartaceo o elettronico (dossier o report) che contiene la rappresentazione complessiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle Rapporto informativo informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito

amministrazione, consigliere o amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere o amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di società a responsabilità limitata e socio

unico di società per azioni; o di cui è o è stato sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia amministrato l'impresa o la società o abbia detenuto un pacchetto azionario nei limiti sopra descritti.

Se, invece, si chiede un re-

port riferito a una società, si potranno abbinare i dati negativi provenienti da fonti pubbliche delle persone, che ricoprono le cariche o qualifiche gestionali o che detengano partecipazioni al capitale del soggetto censito nella soglia sopra indicata.

Tempo di conservazione. Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali si possono conservare per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento. Dopo il decennio le informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative a un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture.

Le informazioni relative ad atti pregiudizievoli e ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) si possono conservare per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta can-

cellazione.

Con disposizione di chiusura il codice prescrive comunque che i dati personali provenienti dalle fonti possono essere conservati dal fornitore ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

In ogni caso il fornitore deve adottare idonee misure per garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte.

Le fonti delle notizie. Le informazioni commerciali si possono raccogliere presso quatto fonti: 1) il soggetto censito, 2) fonti pubbliche, 3) fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, 4) presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

I dati si possono pescare da molti registri pubblici (registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci). Altra fonte è rappresentata dai registri gestiti dall'Agenzia delle entrate, dal Pra e dall'Anagrafe della popolazione residente. Una seconda categoria di fonti è quella delle fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (testate giornalistiche; elenchi categorici ed elenchi telefonici). Per i dati giudiziari valgono cautele particolari.

\_© Riproduzione riservata—